

l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e, dall'altro, in considerazione del particolare servizio che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio anche alle istanze dei cittadini. Comportando, poi, le modifiche prospettate, un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario è stato atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere pareri, cioè la Commissione giustizia della Camera dei deputati e del Senato e, anche, il Consiglio superiore della magistratura. Dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti, talune delle indicazioni fornite dalla Camera e dal Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione. Al fine di non stravolgere l'impostazione e i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camere, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni della Commissione solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso. Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Bagnara Calabria, sulla base del lavoro svolto dal comitato tecnico, è stato proposto l'accorpamento di detta sezione alla sede centrale di Reggio Calabria.

Nella relazione di accompagnamento dello schema di decreto legislativo è spiegato che la sede del capoluogo Reggio Calabria ha una limitata capacità di assorbimento sia logistico edilizio, sia di bacino di utenza, tale da non consentire in alcun caso l'accorpamento di tutte le sedi distaccate. Si tratta di Bagnara Calabria, di Villa San Giovanni e di Melito Porto Salvo.

Per favorire un assetto razionale del circondario è stato comunque necessario prevedere la creazione di almeno una sezione distaccata di tribunale, individuata in Melito Porto Salvo, pur auspicandosi un ulteriore aumento del bacino di utenza

con il consenso delle comunità interessate, venendo ad individuare una realtà territoriale specificamente connotata.

Conseguentemente, Bagnara Calabria — la sede cui si riferisce l'interrogazione — e Villa San Giovanni confluiscono su Melito Porto Salvo, costituita come sezione distaccata di tribunale, per creare — ripeto — un bacino di utenza omogeneo e conforme al criterio degli abitanti. Bagnara Calabria non è stata segnalata da parte della Commissione giustizia della Camera e del Senato né in sede di indicazione né come osservazione; conformemente a quanto sopra detto, non è stata pertanto inserita nell'elenco di sedi destinate a divenire sezioni distaccate di tribunale.

Si fa peraltro presente — su questo richiamo l'attenzione dell'onorevole Aloï — che nel decreto legislativo di attuazione, su conforme parere delle Camere, è stata prevista una disciplina che entrerà in vigore alla scadenza del termine di esercizio della delega e che consentirà l'istituzione e la soppressione delle sedi distaccate di tribunale con atto di natura amministrativa. Il relativo potere è stato puntualizzato e regolamentato sia in rapporto ai presupposti oggettivi di esercizio che per gli aspetti procedurali, in modo da ridurre i margini di discrezionalità.

La duttilità e l'inadeguatezza istruttoria proprie del procedimento amministrativo potranno consentire eventuali, future e motivate variazioni dell'assetto della geografia giudiziaria che è stato delineato e ciò per consentire l'adeguamento dell'offerta del servizio giustizia alle mutevoli esigenze della realtà sociale e tenuto conto della necessità di sentire in proposito gli enti locali e gli organismi professionali, nonché della complessità e dell'articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

PRESIDENTE. L'onorevole Aloï ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01556.

FORTUNATO ALOI. Onorevole Presidente, onorevole sottosegretario Li Calzi,

lei ha fatto una disanima dal punto di vista storico delle vicende che attengono alla legge n. 254, da noi in premessa richiamata nell'interrogazione, che originariamente era firmata anche dall'onorevole Valensise.

Alla luce di questa legge delega la conclusione del suo intervento sembra lasciar intravedere — ma siamo alla prospettiva quasi del *de iure condendo* — delle soluzioni molto relative, poiché occorre — come lei stessa ha detto — che sussistano condizioni oggettive nuove e nuove prese di posizione da parte degli enti locali che dovrebbero prospettare questo mutamento nelle situazioni specifiche.

La realtà, onorevole sottosegretario (devo dirlo con molta franchezza), è un tantino diversa. È bene ricordare che Bagnara era in precedenza sede di autonomo ufficio di pretura, come lei ben sa; in seguito è stata costituita in sezione distaccata di Villa San Giovanni. La realtà, onorevole sottosegretario, è che Bagnara ha un bacino di utenza molto vasto con parecchie frazioni e rioni; dalla parte opposta si trova Scilla con le frazioni di Solano, di Melia e di Favazzina.

Dal punto di vista territoriale, in riferimento a un dato che ella ha richiamato — e mi riferisco al volume di interventi attuati — l'attività della sezione pretorile di Bagnara, come evidenziato nell'interrogazione, è di poco inferiore a quella della sezione di Villa San Giovanni con 123 processi penali, 203 procedimenti civili, 53 procedure esecutive, secondo i dati del 1996.

Tali questioni avrebbero richiesto una maggiore attenzione da parte del Governo. Ella ha richiamato Melito Porto Salvo che si trova nella zona ionica (mentre Bagnara è nella parte tirrenica) a quasi 40 chilometri da Reggio Calabria. Anche l'aspetto ubicazionale non depone, pertanto, a favore della tesi di chi sostiene che la sezione pretorile di Bagnara debba essere soppressa.

Il quadro della situazione è ben evidente e i parlamentari reggini si sono occupati della questione, ma da parte del

Governo e della Commissione non si è dato ascolto alle loro richieste e alle sollecitazioni degli enti locali.

Non dimentichiamo, onorevole Li Calzi, che siamo in provincia di Reggio Calabria, luogo in cui si registrano fenomeni malvitosi legati a forme di sottosviluppo economico e sociale che causano un contenzioso spesso eccessivo.

Rispetto a questa situazione, onorevole sottosegretario, il Governo non può venirci a dire che non è stato messo in condizione di recepire un'oggettiva istanza da parte degli enti locali.

PRESIDENTE. Onorevole Aloï, il tempo a sua disposizione è terminato.

FORTUNATO ALOI. Ho finito, signor Presidente.

Onorevole Li Calzi, rispetto a quanto ha detto nella parte conclusiva della sua risposta, che non so se definire con l'espressione *in cauda venenum* o *dulcis in fundo* — mi auguro di poter dire *dulcis in fundo* —, spero ci possano essere prospettive di soluzione.

Con tutto il rispetto per la sua onestà intellettuale, le debbo dire che non posso ritenermi soddisfatto perché nei confronti della realtà giudiziaria di Bagnara, il Governo non si è assunto alcuna responsabilità politica e, soprattutto, non ha agito secondo il criterio per noi fondamentale della giustizia senza aggettivi.

(Morte del detenuto Edoardo Massari)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Cento n. 3-02157 (vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 7).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario per la giustizia. In relazione alla tragica morte di Edoardo Massari, avvenuta mentre era detenuto presso il carcere di Torino «Le Vallette», in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa in data 8 marzo 1998 dal GIP presso il

tribunale di Torino per reati di banda armata, furto in concorso, incendio in concorso, violazioni di legge sulle armi ed altro, è stata svolta un'indagine amministrativa da parte del provveditore regionale per il Piemonte e Valle d'Aosta del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Torino.

Sulla base di quanto riferito dai predetti uffici i fatti possono essere ricostruiti nel modo seguente: il 28 marzo 1998 il detenuto, Massari Edoardo, veniva dall'agente Franco Napolitano rinvenuto appeso, mediante un cappio formato con il lenzuolo, alla sponda del letto a castello all'interno della cella n. 67 che egli occupava da solo presso la terza sezione, padiglione D, della casa circondariale « Le Vallette » di Torino.

L'agente Napolitano aveva effettuato un giro di ispezione in detta sezione intorno alle ore 4,30, constatando una situazione di assoluta normalità ed aveva quindi ispezionato un'altra sezione. Compiuto dopo un successivo giro di ispezione nella terza sezione, constatava l'avvenuto compimento del drammatico gesto da parte del Massari e provvedeva immediatamente a chiedere soccorso all'assistente Allegra Giuseppe, che aveva la disponibilità delle chiavi per aprire la cella.

Le invocazioni di aiuto dell'agente Napolitano probabilmente furono sentite anche da altri agenti, in quel momento in servizio, che intervennero pochi minuti dopo l'Allegra. Questi ha indicato intorno alle 5,10 il momento in cui Napolitano chiese il suo aiuto. Dal complesso delle dichiarazioni rese dai vari agenti, pur con alcune marginali discordanze dovute alla concitazione del momento, è emerso che il Massari fu immediatamente soccorso e trasportato presso l'infermeria del carcere, ove fu sottoposto dal sanitario di turno a manovre di rianimazione senza esito. Infatti il medico del servizio di pronto soccorso, chiamato prontamente, giunse in carcere intorno alle 5,35 e riscontrò che il Massari era deceduto.

Dalla relazione del pubblico ministero che svolge le indagini, acquisita tramite la

competente articolazione ministeriale, risulta che fu disposta consulenza tecnica medico-legale sulle cause di morte del Massari, conferendo al consulente l'incarico di procedere ad autopsia, di accertare la causa del decesso, di riferire quanto altro utile all'accertamento dei fatti. Riferisce il pubblico ministero che il consulente tecnico, dottor Roberto Testi, ha evidenziato che i dati emersi dall'esame necroscopico, del tutto armonici con gli elementi circostanziali, permettono di affermare che la causa della morte di Massari Edoardo fu asfissia meccanica da impiccamento; ha altresì constatato una ferita superficiale da taglio della faccia radiale della terza falange del dito indice della mano sinistra. Al riguardo ha precisato che trattasi di una lesione minima, ovviamente di nessun rilievo, ma che pare ragionevolmente si sia prodotta nel corso delle operazioni compiute dall'uomo per preparare il cappio. Risulta infatti che il mezzo utilizzato fu una rudimentale corda ottenuta tagliando con una lametta da barba e unendo tra di loro delle strisce di lenzuolo.

Circa la determinazione dell'ora della morte, il consulente ha specificato che i dati riferiti dal medico di guardia, e che per primo apprestò un intervento medico al Massari, si armonizzano pienamente con il quadro osservato nel corso dell'autopsia e pertanto ha concluso che la morte del Massari avvenne a breve distanza di tempo dal suo ritrovamento da parte del personale di polizia penitenziaria. Il consulente ha anche effettuato esami tossicologici risultati negativi.

Quanto al contesto detentivo nel quale avvenne il suicidio del Massari, nella relazione in argomento si osserva che egli era stato associato al carcere « le Vallette » il giorno 9 marzo 1998. Si sottolinea che non si trovava in isolamento giudiziario, usufruiva di colloqui con i familiari e con il proprio difensore, aveva ricevuto anche la visita di un consigliere regionale piemontese; inoltre all'atto del suo ingresso in carcere era stato sottoposto alle visite mediche di rito. Dal diario clinico risulta che alla visita medica di primo ingresso lo

stato generale è definito come «buone condizioni generali» e alla voce «aspetti di personalità e affettivi» il Massari viene definito come «lucido ed orientato». Come giudizio sintetico viene riportata l'indicazione: «non idee anticonservative e autolesive». Sulla base dei dati acquisiti il pubblico ministero ha quindi riferito di avere ritenuto provato in termini sicuri non solo il suicidio come causa di morte, ma altresì l'imprevedibilità del tragico gesto compiuto dal Massari.

Coerentemente con tale conclusione, in data 13 maggio 1998 ha precisato di avere chiesto l'archiviazione del procedimento. Alle stesse conclusioni è giunta anche l'indagine amministrativa svolta dal provveditore che nella relazione fatta pervenire la dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha sottolineato che il Massari durante il breve periodo di detenzione presso la casa circondariale di Torino «Le Vallette» non aveva posto in essere alcun comportamento tale da indurre sospetti in ordine a sue tendenze autolesionistiche. Ha aggiunto che all'atto dell'ingresso in istituto era stato rilevato che si trattava di una personalità «normotipo» e di un soggetto senza particolari patologie psicocliniche. La valutazione globale del rischio di suicidio era stata giudicata bassa (*Commenti del deputato Cento*), pertanto la direzione di Torino «Le Vallette» non aveva approntato particolari attenzioni personalizzate sul soggetto al di là delle modalità ordinarie di vigilanza.

Il provveditore non ha ritenuto, infine, nella predetta relazione di dover formulare alcun rilievo all'attività posta in essere dal personale dell'amministrazione penitenziaria per la condotta tenuta prima e dopo il tragico evento. Il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha condiviso le conclusioni; la vicenda appare quindi chiarita nei suoi vari aspetti.

Per quanto concerne le indagini, invece, la procura della Repubblica competente ha comunicato che a carico di Pelissero Silvano e Rosas Maria Soledad il pubblico ministero ha chiesto in data 6 luglio 1998 l'emissione del decreto che dispone il rinvio

a giudizio per i reati di incendio e furto aggravato compiuti in concorso con il Massari all'interno della casa comunale di Caprile il 6 gennaio 1998.

PRESIDENTE. L'onorevole Cento ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-02157.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, sono completamente insoddisfatto e fortemente indignato per questa risposta; ci mancava solo che il Ministero di grazia e giustizia consegnasse una medaglia d'oro agli operatori del carcere di Torino per il loro comportamento e per la gestione della vicenda!

Occorre distinguere due aspetti: il suicidio di Edoardo Massari, da me definito suicidio di Stato nel momento in cui ho appreso la notizia, e la relazione che ci è stata letta dal sottosegretario, che certamente non ne porta la responsabilità, essendo stata predisposta dagli uffici in base ai contributi della procura della Repubblica competente e dell'amministrazione penitenziaria. Questa relazione sembra chiarire tutto, ma in realtà non chiarisce niente.

Mi riferisco innanzitutto alla valutazione del soggetto; non si può affermare che era a basso rischio di atti contro la propria personalità, se poi si arriva alla conclusione che si è suicidato. È evidente che c'è stato un errore di valutazione da parte di chi all'interno del carcere ha il compito specifico (penso all'ingresso e alla visita con lo psicologo) di valutare e studiare la personalità di coloro che vi entrano. Se la tesi del suicidio è ritenuta avvalorata dalle circostanze, ciò significa, appunto, che l'analisi era completamente sbagliata. Delle due l'una: o non è così scontato che si tratti di suicidio oppure, se lo è — come sembra da quanto ci ha detto il sottosegretario —, chi doveva fare l'analisi della personalità di Edoardo Massari e valutare la sua condizione psicofisica, ripeto, sbagliato completamente.

La seconda questione a cui non viene data risposta e che invece era aspetto essenziale dell'interrogazione è perché il

detenuto si trovasse da solo in cella. Ci è stato risposto che egli non era in isolamento giudiziario: peggio ancora, come mai Edoardo Massari si è trovato per più di venti giorni in una cella da solo? In base a quali disposizioni? Non ci è stato detto se vi era stata una richiesta da parte del detenuto o del direttore del carcere. Ci è stato riferito che Massari non era in isolamento giudiziario, ma egli si trovava da solo ed è rimasto in cella da solo. Ci è stato risposto che ha avuto — vorrei vedere! — colloqui con i familiari e con l'avvocato; non credo che per Edoardo Massari avremmo potuto sospendere gli elementi minimi di garanzia. Egli ricevette anche la visita di un consigliere regionale il quale, non appena uscito dal carcere, denunciò la grave condizione psicologica del detenuto. Se ne era accorto financo un consigliere regionale che si reca in carcere senza avere cognizioni medico-psicologiche, se ne erano accorti tutti tranne chi all'interno del carcere era preposto a quella funzione e si era lasciato il detenuto in una condizione di isolamento di fatto per più di venti giorni.

La terza questione riguarda le modalità del ritrovamento. Per venti minuti — lo conferma anche il sottosegretario — le chiavi della cella non si sono trovate. Un agente penitenziario si accorge del detenuto Edoardo Massari impiccato, ma non ha la chiave della cella ed è costretto a rivolgersi ad un altro agente penitenziario; questa è già un'anomalia, perché quando un agente penitenziario fa un giro notturno della sezione è munito delle chiavi. Mi domando allora come mai in quel caso l'agente non fosse dotato delle chiavi e come mai si sia dovuto attendere il trascorrere di un lasso di tempo consistente — che forse avrebbe potuto essere utile per salvare la vita di Edoardo Massari — per trovare un altro agente penitenziario ed altre chiavi ed aprire finalmente quella cella.

Il quarto elemento di insoddisfazione riguarda l'inchiesta, su cui chiedevamo notizie più approfondite. Accusa, per il reato di banda armata viene rivolta nei confronti di Edoardo Massari e della sua

compagna. Anche quest'ultima, guarda caso, si suicida in seguito a questa inchiesta dopo essere stata posta agli arresti domiciliari e dopo un periodo di detenzione in isolamento sufficientemente lungo, un isolamento avvenuto con modalità apparentemente più chiare rispetto a quelle del suo compagno Edoardo Massari. Ebbene, l'inchiesta nasce su un'accusa di banda armata che diventa il grimaldello per consentire l'arresto e la custodia cautelare. Si crea un teorema, propagandato da una serie di organi di informazione, ma l'inchiesta si conclude con la richiesta da parte del pubblico ministero per i superstiti di quel troncone del rinvio a giudizio non per banda armata, ma per l'incendio forse di un edificio abbandonato e lo scasso di una macchina forse abbandonata. Questo è l'esito del lavoro, della grande inchiesta della procura della Repubblica di Torino, per cui si parlava di « ecoterrorismo » e della rinascita del terrorismo anarchico non solo in Piemonte ma in tutto il paese. Ebbene, in virtù dell'accusa di banda armata si comminano arresti, si procede successivamente alla custodia cautelare ed infine questa inchiesta finisce con tre righe sui giornali, dopo ben due morti, e con la richiesta di rinvio a giudizio per l'incendio di un edificio abbandonato e forse di una macchina.

Credo che il Ministero di grazia e giustizia avrebbe dovuto mettere questo aspetto al centro della propria iniziativa e dell'indagine, anche ispettiva, che chiedevamo con l'interrogazione. Credo che tutto ciò richieda che si continui a guardare con occhio vigile quanto accade ed accadrà a Torino anche nei prossimi mesi. Ovviamente, la mia insoddisfazione circa il merito della risposta è tale da richiedere al ministero competente ulteriori approfondimenti (*Applausi del deputato Taradash*).

(Trasferimento del detenuto Giovanni Battista Avella)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Taradash n. 3-02542 (*vedi l'alle-*

gato A — *Interpellanze ed interrogazioni sezione 8*).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il detenuto Giovanni Battista Avella non è attualmente assegnato al carcere di Bellizzi Irpino. È stato associato ad altro istituto della Repubblica dove vi è una sezione destinata ai congiunti di collaboratori di giustizia. Si tratta di una tipologia di sezioni istituita al fine di tutelare la sicurezza dei detenuti stessi sottraendoli alla possibilità di vendette o ritorsioni da parte delle associazioni criminali nei confronti delle quali abbiano reso dichiarazioni i loro parenti, cosiddetti collaboratori di giustizia.

Tale prioritaria necessità integra il primo requisito sancito dall'articolo 42 della legge n. 354 del 1975, citato dall'onorevole interrogante. Per quanto riguarda le altre richieste, invece, l'istituto dove attualmente il detenuto è stato associato offre ai detenuti di tale sezione sia corsi di ceramista che teatrali, nonché un corso di scuola media inferiore. È stato altresì rispettato il principio di vicinanza ai familiari in quanto l'istituto è prossimo alla zona di origine del detenuto Avella.

PRESIDENTE. L'onorevole Taradash ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-02542.

MARCO TARADASH. Signor sottosegretario, in realtà non so cosa dire, perché ho incontrato il detenuto Avella nel carcere di Forni, a Salerno, durante il passeggio. Il carcere di Salerno è popolato, immagino, anche da persone che hanno un qualche rapporto con la camorra.

Come dicevo, l'ho incontrato durante il passeggio, ho parlato con lui e mi ha detto che deve restare in carcere fino all'anno 2003; ha una bambina piccola, vorrebbe essere trasferito, possibilmente, nel carcere di Cremona perché ha dei parenti in quella città e vuole imparare un lavoro. Successivamente mi ha inviato una lettera

in cui mi ha confermato tutto ciò. Tale lettera però mi è stata spedita non dal carcere di Forni ma dal carcere di Bellizzi Irpino.

Lei invece oggi mi dice che sta in un altro carcere, non specificando però quale...

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Eh...

MARCO TARADASH. Come « eh »! Io l'ho incontrato a Forni nel passeggio, quindi non mi può dire che il trasferimento si è reso necessario per motivi di sicurezza e di protezione: stava a Forni, nel passeggio, in mezzo ai camorristi! Successivamente va a Bellizzi Irpino, in un carcere cioè di camorristi, e adesso il Ministero scopre che un parente è collaboratore di giustizia per cui l'Avella viene associato ad un altro carcere, non si può dire per tutelarlo.

Dato che non so adesso dove il signor Avella si trovi, come sia tutelato, se faccia il ceramista o altro, rimango sorpreso dal fatto che dopo la mia interrogazione si scopre che deve essere tutelato. Non è questo che voleva il signor Avella: voleva un'altra cosa, in quanto non era protetto quando l'ho incontrato. Sono pertanto assolutamente insoddisfatto della risposta e spero che il sottosegretario mi faccia sapere privatamente, visto che non vuole dirlo pubblicamente, dove si trovi il signor Avella per scrivergli e per avere sue notizie, visto che la risposta che è stata data alla mia interrogazione non mi tranquillizza.

(Procedure d'appalto per l'informatizzazione del Ministero di grazia e giustizia)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Maiolo n. 3-02709 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 9*).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Per quanto

riguarda questa interrogazione, mi permetto di dire che essa ha un carattere storico perché le prassi ed i comportamenti legati a situazioni politico-organizzative sono oggi completamente diverse: l'interrogazione, infatti, fa riferimento ad episodi accaduti nel periodo 1993-1995, ed oggi la situazione è completamente mutata.

In altri termini, i rilievi della Corte dei conti, cui si fa riferimento nell'interrogazione, potrebbero essere un monito volto alla gestione attuale se vi fosse un'assoluta continuità di comportamenti, mentre al contrario, vi è continuità solo perché esistono obbligazioni che mantengono il loro vincolo.

La veridicità della premessa non è solo fondata sulla mera, contingente, non identità fra le persone che hanno realizzato i comportamenti di cui alla verifica della Corte dei conti e le persone che, in sede amministrativa e in sede politica, gestiscono attualmente il settore informatico, ma anche sulla emanazione di una serie di provvedimenti normativi che hanno comportato la creazione della struttura organizzativa del responsabile dei sistemi informativi automatizzati e la copertura dei ruoli tecnici informatici. Si è così data alla struttura una autonoma capacità di giudizio rispetto ai prodotti ed alle realizzazioni offerte dalle società fornitrici.

I rilievi della Corte dei conti che hanno dato spunto all'interrogazione riguardano il ricorso alla trattativa privata, la fornitura di 2.700 *personal computer*, la situazione di monopolio dei fornitori, il proliferare di acquisti a tecnologia finalizzata per lo più all'automazione del sistema giudiziario nell'area penale, non meglio precisati intralazzi e abusi. Su tale ultimo punto, stante la genericità e la mancanza di riferimenti a situazioni precise, non è neppure possibile affermare un'opinione diversa. Sul piano generale, nessuno è in grado di garantire che tutte le procedure di gara siano state corrette, ma non è neppure possibile, sulla base di una mera sensazione, sostenere il contrario. Ove vengano fatti riferimenti più precisi, saranno possibili valutazioni più approfondite

ovvero si valuterà se procedere ad altro tipo di indagine. Tuttavia, come ho già detto, si tratta di fatti ormai storici, sia dal punto di vista politico sia da quello amministrativo.

Il riferimento all'affidamento di contratti alla Telecom o alle forniture ha una sua spiegazione logica sul piano storico. La Telecom ha fatto del monopolio una carta vincente nei lavori di cablaggio, considerato che, necessariamente, altri avrebbero dovuto utilizzare la sua rete e che non avrebbero potuto avvalersi delle condizioni di favore che essa poteva offrire a se stessa. Il problema è, quindi, a monte e potrà essere pienamente risolto solo se verrà completamente liberalizzato il mercato.

In merito alle forniture, va invece ricordato che molti dei sistemi utilizzati dall'amministrazione della giustizia erano (e sono) sistemi ad architettura bloccata e che, una volta operata una scelta, si rimane vincolati ad essa. Proprio per ovviare a tali vincoli, a partire dal 1995, quindi successivamente al periodo riferito nell'interrogazione, si è operata su indicazione dell'AIPA una scelta verso sistemi aperti, il che ha comportato e comporta uno sforzo notevole per la conversione dei dati, considerate anche le ovvie resistenze passive delle società proprietarie dei sistemi.

La prevalenza, poi, di acquisti di materiale informatico nell'area penale è frutto di molteplici fattori; dal maggior coinvolgimento di magistrati e funzionari dell'area penale sul problema dell'automazione alla sensibilità dell'opinione pubblica ai problemi della giustizia penale, nonché a tutta un'altra serie di possibilità che hanno fatto dell'informatica uno strumento anche di maggior accelerazione dei processi.

Occorre in ogni caso far presente che sono stati avviati programmi per l'informatizzazione dell'intero settore, non solo penale ma anche civile e amministrativo, e che già in passato non sono mancate esperienze pilota in diversi uffici giudiziari, quali quelli di Roma, Milano, Bologna e Genova, i cui sistemi informativi

sono stati utilizzati nell'ambito della giustizia civile e dei servizi amministrativi.

La questione del ricorso alla trattativa privata trova una prima spiegazione nelle stesse pagine della relazione della Corte dei conti. La legge 3 ottobre 1987, n. 401, ha reso possibile il ricorso alla trattativa privata proprio per agevolare l'informaticizzazione degli uffici giudiziari; inoltre, il ricorso alla scorciatoia del riconoscimento di debito ha la sua origine nella carenza degli organici e di una cultura informatica, determinata dall'assenza di figure professionali, che hanno impedito all'amministrazione pubblica di rendersi elemento attivo e condizionante del mercato come avrebbe potuto essere in ragione dell'entità degli investimenti, che effettivamente sono stati notevoli. L'istituzione dell'AIPA e la creazione nell'ambito dell'amministrazione della giustizia di una struttura informatica adeguata hanno già reso marginale il ricorso alla trattativa privata, che rimane strumento necessario per situazioni specifiche per lo più legate alla necessità di mantenere operanti i servizi informativi degli uffici, nell'attesa che vengano realizzate e distribuite su tutto il territorio le nuove reti.

Il rilievo della Corte dei conti concernente il programma Perseo riguarda essenzialmente una mancata esauriente risposta dell'amministrazione al quesito relativo alla rilevanza delle attività e delle persone impiegate. Ma la risposta dell'amministrazione, è bene comunque sottolineare, è stata nel senso che il programma, una volta fornito, era utilizzato da quelli che dovevano essere i responsabili dei singoli uffici giudiziari, o che almeno si ritengono tali, e non certo da irresponsabili dei singoli uffici giudiziari della rete periferica. In altri termini, come si legge nella stessa relazione della Corte dei conti, l'amministrazione, una volta valutata l'esistenza di un'attività giudiziaria complessa che giustificava la fornitura del *software*, non poteva, successivamente, verificare l'organizzazione dei servizi e del personale relativo all'utilizzo del prodotto, momento per momento e situazione per situazione sul territorio, in quanto questo attiene

all'esercizio della giurisdizione e, quindi, è sottratto al controllo dell'autorità amministrativa. In definitiva lo stato delle realizzazioni informatiche riferite agli anni dei rilievi della Corte dei conti non può definirsi razionale e proiettato intelligentemente nel futuro, ma l'oggettiva consistenza dell'organizzazione era tale che solo indagini mirate e approfondite possono permettere di affermare che le carenze hanno costituito, in alcuni casi, non la giustificazione, ma l'alibi.

PRESIDENTE. L'onorevole Taradash ha facoltà di replicare per l'interrogazione Maiolo n. 3-02709, di cui è cofirmatario.

MARCO TARADASH. Signor sottosegretario, nell'interrogazione predisposta dall'onorevole Maiolo, che poi ho sottoscritto, si fa riferimento ad un periodo forse non proprio storico ma effettivamente lontano, cioè agli anni dal 1993 al 1995: d'altra parte, le relazioni della Corte dei conti arrivano quando arrivano e, se noi parlamentari non abbiamo documenti a disposizione, difficilmente possiamo renderci pienamente conto delle situazioni da soli. Spero, quindi, che i controlli possano essere più celeri o possano aver luogo addirittura in tempo reale ma, fin quando saranno svolti in questo modo, gli strumenti a nostra disposizione resteranno datati.

Detto questo, mi auguro che le indagini mirate e specifiche, cui il sottosegretario faceva riferimento in conclusione, vengano effettivamente compiute: se vi è ancora una situazione di incertezza in ordine alla disorganizzazione ed alla non razionalità delle scelte che sono state compiute in quegli anni, è bene che si faccia chiarezza, non tanto per colpire responsabilità (il che peraltro può competere al Ministero di grazia e giustizia) quanto soprattutto per correggere errori. Lei, signor sottosegretario, ci dà assicurazione che gli errori sono stati corretti in gran parte, e ne prendo atto: voglio solo ricordare, però, che la Corte dei conti aveva parlato di sudditanza del ministero nei confronti delle imprese operanti nel settore, citando

il caso di 2.700 *personal computer* dell'Olivetti, nell'ambito del progetto Perseo, non razionalmente utilizzati, che tuttavia sembra siano stati oggi integrati in un altro sistema.

Naturalmente, noi tutti siamo favorevoli all'automazione degli uffici, in particolare di uffici delicati come quelli della magistratura, perché riteniamo che vada a vantaggio di tutti i cittadini la possibilità di una giustizia rapida, almeno sotto il profilo tecnico. Per il resto, mi auguro che il comportamento del Ministero di grazia e giustizia non sia del tipo «chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto»: se vi è qualcosa in più di un errore o di una disorganizzazione nella sudditanza verso le imprese; se effettivamente con le procedure della trattativa privata, come osserva la Corte dei conti, si sono superati i limiti stabiliti dalle leggi sulla contabilità dello Stato e dalle disposizioni europee, e se questo è avvenuto nel Ministero di grazia e giustizia, credo sia giusto e doveroso che lo stesso ministero intervenga. Dalla sua risposta, però, non ho ricavato la sensazione che siano stati presi provvedimenti nei confronti di alcuno: mi è parso che la responsabilità sia stata data genericamente alla disorganizzazione, all'ingenuità di un apparato che era di fronte all'evento impreveduto dell'automatizzazione del mondo, non soltanto di un Ministero!

Forse non di questo soltanto si tratta, signor sottosegretario. La mia relativa insoddisfazione, quindi, potrà essere superata soltanto quando io e l'onorevole Maiolo avremo assicurazioni sul fatto che quei comportamenti non erano frutto soltanto di inesperienza (via via modificati secondo la regola popperiana delle congetture e delle confutazioni), ma forse erano frutto anche di un'esperienza antica di subordinazione, consumata dentro e fuori i Ministeri. Essa si traduce probabilmente anche in quell'intrallazzo e in quegli abusi evocati, che certamente soltanto indagini specifiche potranno chiarire e che non spetta a me, in quanto parlamentare, fare.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**Per la risposta a strumenti
del sindacato ispettivo.**

LUCA VOLONTÈ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta del Governo ad alcune mie interrogazioni: due, risalenti al 1996, riguardano l'IMAIE e ad esse l'allora Vicepresidente del Consiglio Veltroni non si è degnato di rispondere; un'altra, presentata nel 1998, riguarda i fondi ai comuni per indigenti e ad essa hanno risposto due ministri sul *Corriere della Sera*, a dimostrazione del poco rispetto che essi hanno nei confronti del Parlamento: di ciò mi lamento fortemente, anche se fanno parte di un Governo che noi sosteniamo. Un'altra interrogazione riguarda la riclassificazione dei comuni della provincia di Como ai fini della politica agricola; un'altra ancora riguarda il Ministero delle finanze, perché pare che il capo della segreteria del ministro Visco abbia in qualche modo condizionato alcuni appalti relativi alle scommesse ippiche. Vi è, infine, un'interpellanza che riguarda il teatro di Sarzana.

PRESIDENTE. Onorevole Volontè, la Presidenza si attiverà presso il Governo nel senso da lei auspicato.

Sospendo la seduta fino alle 15.

**La seduta, sospesa alle 11,35, è ripresa
alle 15,05.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regola-

mento, i deputati Martino e Novelli sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quarantatre, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Modifica nella composizione della Commissione parlamentare consultiva in ordine alla attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera comunica che il Presidente del Senato della Repubblica, in data 30 novembre 1998, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare consultiva in ordine alla attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, il senatore Francesco Bosi, in sostituzione del senatore Franco Fausti, dimissionario.

Discussione di un documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 15,06).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Novelli pendente presso il tribunale di Torino per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa) (Doc. IV-*quater*, n. 35).

Ricordo che nella riunione del 9 giugno della Conferenza dei presidenti di gruppo si è provveduto ad assegnare a ciascun gruppo, per l'esame del documento, un

tempo di 5 minuti (10 minuti per il gruppo di appartenenza del deputato Diego Novelli). A questo tempo si aggiungono 5 minuti per il relatore, 5 minuti per richiami al regolamento e 10 minuti per interventi a titolo personale.

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Novelli nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Discussione - Doc. IV-*quater*, n. 35)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul Doc. IV-*quater*, n. 35.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Abbate.

MICHELE ABBATE, *Relatore*. Signor Presidente, il caso del quale ci stiamo occupando è apparso alla Giunta di assai agevole soluzione. Infatti la Giunta, fatte salve due motivate astensioni, si è determinata per un convinto giudizio di insindacabilità.

A carico dell'onorevole Novelli si ipotizza il delitto di diffamazione a mezzo stampa in relazione ad un giudizio severo, forse anche sprezzante, da lui espresso con riferimento ad un provvedimento del GIP del tribunale di Roma che, disattendendo la richiesta del pubblico ministero di archiviare gli atti relativi alla strage di via Rasella, dispose l'approfondimento delle indagini per un eventuale promovimento dell'azione penale. Intervistato da un'agenzia di stampa, l'onorevole Novelli espresse il seguente giudizio nei confronti del provvedimento del GIP: un atto di demenziale mistificazione della storia. La dichiarazione fu poi riportata in un articolo sul giornale *La Stampa*.

Il GIP, dottor Maurizio Pacioni, sporse querela in quanto si ritenne offeso da tali affermazioni.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole relatore.

Se i colleghi che stanno conversando a voce alta consentissero al relatore di svolgere il proprio intervento, sarebbe anche una forma di riguardo per le decisioni che la Camera deve assumere. Si tratta di una questione delicata, che interessa un collega. Penso che un minimo di attenzione sia necessario: sarebbe anche una forma di cortesia per il relatore che sta illustrando così bene la questione.

Prego, onorevole Abbate.

MICHELE ABBATE, *Relatore*. La ringrazio, Presidente.

Sorta questione di applicabilità — a seguito della presentazione di una querela — del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, gli atti in questione sono oggi in esame dell'Assemblea.

Vertesi, come ben si comprende, in tema di insindacabilità cosiddetta « esterna »; sicché fa d'uopo accertare se le espressioni pronunziate dal deputato incolpato siano o meno riconducibili all'esercizio delle funzioni parlamentari e, perciò, divulgative delle stesse.

Giova precisare che il severo e sprezzante giudizio di disvalore espresso dall'onorevole Novelli investe, nella sua oggettività, il provvedimento espresso dal GIP e non anche il suo autore, la cui reputazione, di conseguenza, non sembra aver subito sacrifici od insulti.

Diversamente, si dovrebbe ritenere che la tutela della reputazione del querelante, la quale è rappresentata e costituita da un significativo compendio di qualità oggettive e soggettive strettamente correlate alla sua persona, si deve invece al dissenso o al consenso che incontrano i prodotti del suo ingegno. Il che è, in via di principio, assai arduo da sostenere.

Va poi rilevato che il tema oggetto del provvedimento censurato, per il suo riferimento ad un evento di straordinaria rilevanza storica (l'attentato di via Rasella), ancora così drammaticamente vivo nella coscienza collettiva del nostro popolo, non poteva non suscitare, come era del resto naturale e forse anche inevitabile, significative e motivate reazioni di approvazione o di disapprovazione, ri-

spetto alle quali riesce difficile negarne la natura essenzialmente storica e politica insieme.

D'altronde lo *status* di parlamentare dell'onorevole Novelli fu, per così dire, essenziale alle dichiarazioni da lui rilasciate sul tema. Dichiarazioni richieste proprio per sollecitare, nell'ambito di una inchiesta giornalistica dal titolo molto significativo — « Via Rasella? Giudichino gli storici » — un giudizio politico o storico-politico su di una iniziativa che, pur dispiegando i suoi immediati effetti nell'ambito di un procedimento giudiziario, si caratterizzava per la sua innegabile politicalità.

Così precisati i termini della vicenda, appare evidente che le dichiarazioni rilasciate dall'onorevole Novelli, che esprimevano sostanzialmente il condiviso timore che si potesse, per via giudiziaria, accreditare una lettura mistificante della storia, si saldano strumentalmente alle funzioni parlamentari da lui esercitate; onde torna applicabile nella fattispecie la previsione di insindacabilità di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

In tali sensi la Giunta fa voti a questa Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

**(Dichiarazioni di voto
— Doc. IV-quater, n. 35)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sgarbi. Ne ha facoltà.

VITTORIO SGARBI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo mi sembra un raro caso in cui ogni parola è inutile aggiunta ad un atteggiamento persecutorio contro i non reati di opinione, ovvero contro le opinioni.

L'onorevole Novelli ha fatto il suo dovere, non tanto di parlamentare — per cui in questa sede egli oggi debba meritare una insindacabilità, chiamata da altri immunità — quanto di cittadino democratico che ha espresso una opinione storica per la quale, lo stesso processo, così come è incardinato, è improprio.

Siamo arrivati ad una tale violazione dei diritti, per cui si attribuisce alle guarentigie di un parlamentare, all'eventualità che egli ottenga il voto favorevole dell'Assemblea, quella che dovrebbe essere la garanzia di ogni cittadino: la libertà di parlare in nome della dignità, in nome della propria coscienza, in nome della storia, in nome dei valori che appartengono alla democrazia e all'umanità, indipendentemente da ogni ruolo o condizione parlamentare.

Il fatto che sia pervenuta alla Camera questa denuncia e che se ne debba dibattere come di una questione parlamentare è particolarmente inquietante, perché segnala una limitazione progrediente e progressiva della libertà di parola in Italia, da una parte e dall'altra.

Tale libertà la vedo frequentemente limitata, anche per opinioni che, nel mio caso, possono sembrare iperboliche; ma in questa circostanza non vi è iperbole, vi è un giudizio storico persino sereno; dovrebbe dunque essere l'onorevole Novelli a querelare quanti hanno inteso incardinare un processo, portando via tempo a noi, che stiamo a discuterne, e menomando la libertà di continuare a pensare senza l'oppressione di un potere giudiziario che controlli anche le verità della coscienza.

Voglio quindi esprimere non solo una solidarietà — che è inutile —, non solo un voto convintamente favorevole, bensì la disperazione di un voto su questioni che dovrebbero essere svincolate da qualunque processo per qualunque cittadino: l'onorevole Novelli deve essere sottratto alle prerogative di parlamentare per essere innalzato alle prerogative di cittadino.

Il voto favorevole è soltanto il segnale di una inquietudine rispetto ad indagini giudiziarie che intervengono anche sul tessuto della storia.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Avverto che i gruppi di forza Italia e alleanza nazionale hanno chiesto la votazione nominale.

Preavviso di votazioni elettroniche

(ore 15,15).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 15,15, è ripresa alle 15,35.

Votazione del Doc. IV-quater, n. 35.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 35, concernono opinioni espresse dal deputato Novelli nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti e votanti 368
Maggioranza 185
Hanno votato sì ... 368).*

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Storage; Zagatti ed altri; De Cesaris e Pistone; d'iniziativa popolare; Testa; Pezzoli; Delmastro Delle Vedove; Riccio e Foti; Pezzoli ed altri: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (790-806-825-1222-bis-1718-2382-4146-4161-4476-C) (ore 15,40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di iniziativa dei deputati Storage; Zagatti ed altri; De Cesaris e Pistone; d'iniziativa popolare; d'iniziativa dei deputati Testa; Pezzoli; Delmastro Delle Vedove; Riccio e Foti; Pezzoli ed altri: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

Ricordo che nella seduta del 30 novembre si è svolta la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore e il rappresentante del Governo.

(Contingentamento tempi esame articoli - A.C. 790-C)

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito della riunione del 25 novembre della Conferenza dei Presidenti di gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, commi 7 e 9, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame degli articoli sino alla votazione finale, che risultano così ripartiti:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

tempi tecnici: 1 ora;

interventi a titolo personale: 35 minuti, con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 25 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 7 minuti; rifondazione comunista: 6 minuti; CCD: 5 minuti; socialisti democratici italiani: 4 minuti; minoranze linguistiche: 2 minuti; la rete: 2 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 2 ore e 15 minuti, è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 29 minuti;

forza Italia: 21 minuti;

alleanza nazionale: 19 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 17 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 15 minuti;

UDR: 12 minuti;

rinnovamento italiano: 11 minuti;

comunista: 11 minuti.

(Esame degli articoli - A.C. 790-C)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del progetto di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, e degli emendamenti presentati.

Avverto che, non essendo stati modificati dal Senato, non saranno posti in votazione gli articoli 4, 7, 12 e 15.

Avverto che la Presidenza non ha ritenuto di dar corso ad alcuni emendamenti, riferiti a parti del testo non modificate dal Senato, presentati dai deputati Taradash, Riccio e Galati, che non risultano pertanto pubblicati nel fascicolo.

Infatti, a norma dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, l'oggetto della deliberazione della Camera nel procedimento relativo ad un provvedimento che, già da essa approvato, sia stato successivamente modificato dal Senato, sono le

sole parti del testo sulle quali non si sia già determinata una conforme deliberazione da parte dei due rami del Parlamento. In forza di tale principio non sono posti in votazione gli articoli approvati nel medesimo testo e sono da considerarsi ammissibili i soli emendamenti riferiti a parti modificate dal Senato, ovvero che risultino strettamente consequenziali alle modifiche apportate al testo.

Analogamente altri emendamenti presentati dall'onorevole Riccio non sono stati pubblicati nel fascicolo, essendo già stati dichiarati inammissibili in Commissione.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.
Sulla comunicazione che lei ha appena reso.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.
Signor Presidente, con riferimento alla sua declaratoria di inammissibilità relativa ad alcuni emendamenti presentati, vorrei sottolineare che nella giornata di ieri ho depositato tre emendamenti, due dei quali potrebbero risultare più controvertibili quanto alla loro ammissibilità alla luce del principio da lei esposto, mentre il terzo mi sembrerebbe senz'altro ammissibile.

Poiché non l'ho udita pronunciarsi circa l'ammissibilità di tali emendamenti, la pregherei di rimediare a questa carenza.

PRESIDENTE. Onorevole Benedetti Valentini, non ero al corrente di questo evento. Gli uffici mi comunicano che la Presidenza avrebbe giudicato l'irricevibilità dei suoi emendamenti; comunque, mi farò carico di esaminare la motivazione di tale decisione e gliene darò conto appena ne sarò informato.

(Esame dell'articolo 1 - A.C. 790-C)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti (vedi l'allegato A - A.C. 790-C sezione 1).

ALFREDO ZAGATTI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO ZAGATTI, *Relatore*. Vorrei cogliere l'occasione, in questa fase della discussione e prima che si avvii l'esame, con la relativa espressione dei pareri, degli articoli ai quali sono stati presentati emendamenti, per rendere la seguente dichiarazione.

Questo provvedimento giunge in Assemblea ed il relatore ha avuto mandato dalla Commissione ambiente e territorio di proporre un'approvazione senza ulteriori modifiche del testo, tant'è che i pareri che esprimerò come relatore saranno contrari su tutti gli emendamenti presentati. Questa scelta deriva da tre considerazioni che vorrei brevemente riproporre all'Assemblea, dopo che ieri erano state evidenziate nel corso della discussione generale.

La prima considerazione è la seguente. Abbiamo ricevuto dal Senato un testo emendato in alcune sue parti, ma in modo molto limitato e puntuale. Vorrei dire che in un esame molto limitato e compatto quanto ai suoi tempi il Senato ha apportato alcune modifiche che, ad avviso del relatore e della maggioranza della Commissione, non hanno causato uno stravolgimento o un cambiamento sostanziale del testo. Si tratta in taluni casi di miglioramenti di quest'ultimo, mentre in altri sono state date soluzioni normative diverse a problemi che già si erano posti durante l'esame della Camera. Ritengo francamente che le modifiche introdotte dal Senato siano tali da poter essere accolte, anche per interrompere una « navetta »

che dubito migliorerebbe ulteriormente il testo e per approvare definitivamente lo stesso.

La seconda considerazione consiste nel fatto che tra i pareri positivi espressi dalle altre Commissioni in sede consultiva vi è quello della Commissione bilancio, la quale ha comunque indicato una condizione molto precisa, quella in base alla quale questo provvedimento, per diventare legge, deve essere approvato in via definitiva entro il 31 dicembre di quest'anno. Ciò per una ragione molto semplice: abbiamo una copertura finanziaria definita dal provvedimento stesso che afferisce a capitoli di bilancio e alle previsioni contenute nel bilancio in essere (quello che deve essere modificato nella sessione che si è già conclusa alla Camera); se non approvassimo il provvedimento entro quest'anno, a bilancio vigente, non saremmo obiettivamente nelle condizioni di mantenere la copertura e ci troveremmo probabilmente in grande difficoltà a reperirne una nuova per un provvedimento che a quel punto dovrebbe misurarsi con un bilancio diverso, modificato dalla legge finanziaria che stiamo discutendo e approvando proprio in queste settimane.

Vorrei ricordare che qualsiasi modifica del testo che comportasse un passaggio ulteriore al Senato pregiudicherebbe, credo in modo abbastanza definitivo, il testo stesso.

In terzo luogo — e ho concluso — credo che possiamo approvare questo testo definitivamente, consapevoli del fatto che il Parlamento tornerà comunque sulla materia tra breve, sfruttando un'occasione particolare, con una norma con cui si deciderà come impiegare le risorse finanziarie previste in un accantonamento della legge finanziaria, attualmente in discussione, e destinate al settore delle locazioni. Per impiegare tali risorse sarà necessaria una nuova norma e, in quell'occasione, potremo affrontare eventuali questioni o punti che, nella nostra discussione, sono rimasti in sospeso. In ogni caso sarà importante il lavoro di verifica e di controllo da parte del Parlamento sulle funzioni che il testo in esame attribuisce

al Governo sia per quanto attiene alla gestione concreta sia in merito ai relativi adempimenti.

La Commissione esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti presentati e chiede l'approvazione del testo così come è stato presentato in aula.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Zagatti che ha espresso anticipatamente il parere su tutti gli emendamenti.

Chiedo se anche il Governo voglia esprimere anticipatamente il parere sugli emendamenti presentati.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor Presidente, il Governo è del medesimo avviso; invita gli onorevoli presentatori a trasformare i loro emendamenti in ordini del giorno relativamente ai casi già preannunciati.

PRESIDENTE. Comunico all'onorevole Benedetti Valentini che ho esaminato la questione, sia pure sommariamente, e, fatto salvo quanto già riferito dalla Presidenza, sostituisco l'aggettivo « irricevibile » con « inammissibile » perché il primo appare troppo « repulsivo » rispetto alla posizione da lei esposta.

Secondo quanto detto dal relatore e dal Governo, se lei crede, potrà trasformare gli emendamenti in questione in ordini del giorno. In tal modo ciò che non può figurare come emendamento potrebbe comunque costituire un punto di riferimento per il Governo.

La prassi costante della Presidenza è di non derogare ai principi di cui ho dato precedentemente lettura, sanciti dall'articolo 70 del regolamento, laddove si dice che si può deliberare « soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera ». Tale preclusione sancisce pertanto l'inammissibilità degli emendamenti presentati.

CARLO FONGARO. Signor Presidente, chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo ?

CARLO FONGARO. Per ritirare alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO FONGARO. Avendo trasformato in ordini del giorno alcuni emendamenti presentati dal nostro gruppo, ritiriamo i miei emendamenti 2.19, 2.21, 3.6, 14.2.

Manteniamo tutti gli altri emendamenti perché vogliamo, come gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania, conservare una documentazione della battaglia che abbiamo combattuto contro questa legge che riteniamo un ritorno all'equo canone.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Fongaro.

Comunico che la V Commissione (Bilancio) ha adottato, in data odierna la seguente decisione:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Fongaro 2.15, Riccio 2.16, Radice 2.17 e 2.18, Galati 2.25, Taradash 9.2 e Radice 9.1, in quanto suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per i bilanci pubblici riducendo le entrate di comuni o dell'erario;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 1.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 361 |
| Maggioranza | 181 |
| Hanno votato sì | 207 |
| Hanno votato no ... | 154 |

(La Camera approva — Vedi votazioni).

(Esame dell'articolo 2 — A.C. 790-C)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A — A.C. 790-C sezione 2*).

Ricordo che poc'anzi il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario sugli emendamenti.

Avverto che per la serie di emendamenti a scalare da Fongaro 2.5 a Galati 2.23 porrò in votazione il primo e l'ultimo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fongaro. Ne ha facoltà.

CARLO FONGARO. L'emendamento che reca la mia firma è l'estremo tentativo del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania per ridurre il vincolo del cosiddetto canale libero. Esso non può essere definito tale se la durata è di quattro anni, ai quali se ne aggiungono altri quattro conseguenti alla proroga cui vanno sommati i tempi infiniti che la giustizia impiegherà affinché il proprietario possa rientrare in possesso del proprio immobile. Il nostro intento è quello di ridurre il rinnovo ad un solo anno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Radice. Ne ha facoltà.

ROBERTO MARIA RADICE. Abbiamo sempre suggerito al Governo di seguire, nel cosiddetto canale libero, il concetto contenuto nel codice civile per i termini del contratto. Sappiamo bene le difficoltà che incontra un sistema rigido, anche per le lungaggini della giustizia alla quale si ricorre per liberare una proprietà. Tutto ciò costituisce un danno enorme per i potenziali investimenti nel settore della casa. Sappiamo tutti quanto il cosiddetto risparmio nel mattone abbia costituito un investimento di grande importanza per un lungo periodo della storia del nostro paese, investimento che via via è venuto